tornata del 3 luglio 1861.

XLIX.

TORNATA DEL 3 LUGLIO 4861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Bommarto — Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'instituzione del Gran' Libro del debito pubblico del llegno d'Italia — Approvazione degli art. dal 19 al 38 — Schiarimenti richiesti dal Senatore De Cardenas — Risposta del Ministro delle Finanze — Volazione del progetto — Discussione sul progetto di legge per l'abragazione dei decreti dell'ex-Ducato Parmense — Accettazione del Ministro di grazia e giustizia delle modificazioni introdotte nell'articolo unico dall'Ufficio Centrale — Il Senatore Chiesi dichiara di aderire al progetto — Approvazione dell'articolo unico del mentovato progetto, non che di quello per l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1860 della Toscana pei lavori del fosso di S. Rocco e del cantiere e canale presso la Darsena in Livorno — Instanza dei Senatori Cambray-Digny e Lauzi.

La seduta è aperta allo ore 2 1/2.

Sono preschii il Ministro delle finanze e quello di grazia e giustizia: più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

Il Scuatore Segretario Cibrarlo legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Il Senatore Segretario Arnulfo. legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3005. Il Presidente del Consiglio compartimentale di Pisa espone al Senato il voto espresso dallo stesso Consiglio in sua adunanza del 6 giugno ultimo di veder introdotti alcuni miglioramenti nelle circoscrizioni territoriuli di vario genere della provincia Pisana.

N. 3007. Rosalinda Bagnoli di Reggio, vedova dell'avvocato Carlo Benvenuti, giudice nel cessato tribunale di prima istanza di detta città, ricorre al Senato onde ottenere una pensione vedovile.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'INSTITUZIONE
DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA.

Fresidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione intrapresa ieri sul progetto di legge per l'instituzione del gran libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Siamo rimasti all'articolo 19 che rileggerò.

« Art. 19. La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione ».

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti. Chi approva l'art. 19 voglia sorgere. (Approvato).

Art. 20. Le traslazioni agli eredi legalari ed altri aventi diritto nei casi di successione testamentaria o intestata avranno luogo previo deposito in originale od in copia autentica del titolo legalo a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succedere, la traslazione non potrà aver luogo se non sia prodotta anche la decisiono giudiziale e che essa sia passata in giudicato.

- « Nei casi di cessione dei beni o di fallimento si applicheranno le leggi in vigore sulla materia e le traslazioni avranno luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici competenti.
- Anche nei casi di morte, di cessione dei beni o di fallimento, la domanda di traslazione deve essere accompagnuta dal certificato d'iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche senza il detto deposito. In quest'ultimo caso per altro la traslazione non potrà eseguirsi se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte all'articolo 30 e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Credo che il signor Ministro delle Finanze non avrà

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1861.

difficoltà che si corregga il n. 30 citato invece del 31 per errore materiale in questo articolo.

Senatore Regis. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Regis ha la parola.

Senatore Regis, Retatore. È un errore materiale occorso non solumente nello stampato, ma nel testo stesso originale che su trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Ministro delle Finanze. Darò la seguente spiegazione sul fatto.

Essendosi esaminato l'originale si è trovato che fu un errore di copia nel trasmetterlo dalla Camera dei Deputati, per il che il Presidente della Camera ha inviata apposita lettera.

Presidente. Chi approva l'art. 20 sorga. (Approvato).

Art. 21. Allorquando sopra istanza di chi ha una ipoteca speciale e convenzionale sulla iscrizione nominativa a tenore del successivo articolo 24 è seguita la vendita forzata della rendita, può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la traslazione al proprio nome e se il possessore vincolato rifiuta la consegna del certificato, non è necessario farne il deposito.

(Approvato). *

• Art. 22. Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, l'Amministrazione del Debito pubblico eseguisce senz'altro le traslazioni, salvo solo il disposto degli articoli 27 e 31.

(Approvato).

 Art. 23. Le formulità prescritte nell'art. 18 sono pur necessarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelle al portatore.

(Approvato)

TITOLO IV.

Delle ipoteche e degli altri vincoli.

Art. 24. Le iscrizioni nominative benche mobili potranno essere sottoposte a vincolo o ad ipoteca speciale e convenzionale sia mediante atto pubblico, sia mediante dichiarazione presso l'Amministrazione del Debito pubblico fatta dal titolare o dal suo procuratore speciale e certificata da un agente di cambio, notaio o altro pubblico ufficiale come sopra, per assicurare l'identità e la capacità giuridica della persona del dichiarante.

(Approvato)

- « Art. 25. L'ususrutto vitalazio non è ammesso a savore di più persone se non congiuntamente.
- « Quando il vincolo dell'usufrutto sia a favore d'una persona e suoi eventi causa o di una corporazione, e di qualsivoglia stabilimento, non potra durare oltre a trent'anni. »

(Approvato)

Art. 26. Dell'ipoteca e del vincolo sarà fatta precisa e specifica annotazione tanto sulla iscrizione quanto sul relativo certificato, indicandosi anche l'atto dal quale deriva o viene riconosciuto, e che deve essere conforme agli articoli 18 e 19. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima della duplice annotazione sulla iscrizione e sul certificato.

(Approvato)

« Art. 27. Il vincolo e l'ipoteca saranno identicamente conservati e trasportati nei passaggi e traslazioni delle iscrizioni. »

(Approvato)

« Art. 23. Una iscrizione non può essere soggetta che ad un solo vincolo o ad una sola ipoteca, tranne però il cuso in cui trattisi di annotazione di diritto di usufrutto, sia legale sia convenzionale. ▶

(Approvato).

Art. 29. Le iscrizioni al portatore non possono sottoporsi a vincolo.

(Approvato).

TITOLO V.

Delle opposizioni e delle esecuzioni.

- Art. 30. Le iscrizioni nominative non sono soggette ad opposizione che nei casi seguenti:
- « 1. In caso di perdita o smarrimento del certificato d'iscrizione;
 - € 2. In caso di controversia sul diritto a succedere;
 - € 3. In caso di fallimento o di cessione di beni. > (Approvato).
- Art. 31. Nel caso di perdita di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare od il suo legittimo rappresentante può ottenere la sospensione del pagamento ed il rilascio d'un nuovo certificato, presentandone dimanda con firma debitamente autenticata, e colla esibizione di elementi e di documenti atti a fornire una prova sommaria del fatto allegato.
- ← L'Amministrazione del Debito Pubblico ne farà pubblicare avviso tre volte nel giornale ufficiale del Regno e nelle Borse di commercio.
- Il nuovo certificato sarà rilasciato sei mesi dopo la prima pubblicazione, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni.
- Contemporaneumente al rilascio del nuovo certificato, sarà dichiarato l'annullamento del certificato precedente.

(Approvato).

« Art. 32. Fuori dei casi accennati nei precedenti articoli, e dei casi d'ipoteca, le iscrizioni nominative sul Gran Libro del Debito Pubblico non saranno soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsivoglia causa. »

(Approvato).

- e Art. 33. Le iscrizioni sottoposte a vincolo o ad ipoteca non potranno esser rese libere che per consenso del creditore o per autorità del giudice.
 - « L'esecuzione derivante dall'ipoteca o dal vincolo

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1861.

avrà effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente. »

(Approvato).

Art. 34. Le iscrizioni sottoposte ad ipoteca nell'interesse della Stato e della pubblica Amministrazione, saranno rese libere e trasferite in tutto o in parte a favore del Governo per determinazione dell'autorità compelente.

(Approvato)

€ Art. 35. In nessun caso sarà animesso sequestro, impedimento ed opposizione di sorta alcuna sulle iscrizioni di tendita al portatore. >

(Approvato)

TITOLO VI.

Del pagamento della rendita.

« Art. 36. La rendita annua sarà pagata in due rate uguali, alla scadenza d'ogni semestre.

· Il pagamento delle rate delle iscrizioni nominative si fa verso quietanza ed annotandolo nel modo stabilito dal regolamento aui titoli.

« Il pagamento delle rate delle iscrizioni al portatore si fa verso consegna delle cedole. >

(Approvato)

- Art. 37. Le rate semestrali, non reclamate per il corso di 5 anni continui dalla scadenza dei pagamenti, sono prescritte. >
- « Sarà annullata l'iscrizione della rendita della quale non siasi reclamato il pagamento nel corso di 30 anni continui. >

(Approvato)

- « Art. 38. Con R. Decreto saranno stabilite le norme per le Direzioni speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite, a per quanto altro occorrerà all'eseguimento della presente legge.
- e Potrà anche essere conferita per Decreto Reale alle Direzioni speciali la facolti:
- a) Di operare le traslazioni e i tramutamenti delle iscrizioni nominative alle Direzioni speciali deferite e di surrogarne i titoli con altri titoli nominativi od al portatore, a termini dell'art. 18 e seguenti;
- b) Di eseguire le annotazioni dei vincoli e delle ipoteche che alle dette iscrizioni nominative si riferiasero. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto.

Senatore De Cardenas. Domando la parola prima che si proceda alla votazione.

Presidente. Il Senatore De Cardenas ha la parola. Senatore De Cardenas. Vorrei chiedere al signor Ministro delle Pinanze una dilucidazione sopra un punto che può essera di qualche rilievo ed è, che quando per la sistemazione ed il ripartimento del debito Lombardo è stato fissato per una parte spettare al Piemonte in allora e passato poi al Regno Italiano, e per un'altra parte al governo austriaco, è stata ogni cosa debitamente liquidata, e così fu egualmente determinata la parte che ricade sopra il Regno d'Italia della liquidazione fatta colla Francia quando si sono separate le province di Savoia e Nizza: pel regno di Napoli, per la Sicilia, pei ducati e pel gran ducato di Toscana non vi può essere questione, perchè la totalità del debito, essendo passata al Regno d'Italia, questa dovrà pure essere inscritta sul Gran Libro, e non vi può esser dubbio sull'ammontare delle iscrizioni a farsi: ma non credo che così possa essere per gli antichi Stati pontificii.

Una parte di questi Stati, il Bolognese p. e. su unito in un'epoca, le Marche lo furono in un'altra, ed è cosa notoria che nessuna liquidazione potè seguire in proposito. Ora quale è il sistema che si è preso, o che si prenderà per fissare quella parte del Debito Pubblico Pontificio inscritto tutto sopra un Gran Libro che si suppone esista a Roma? Quale è il sistema che si adotterà per trovare quali siano le inscrizioni che gravitando sulle province staccate, debbano essere registrate sul Gran Libro d'Italia, oppure lasciate sussistere sul Libro di Roma!

Io domando una spiegazione al Signor Ministro per istruzione e pubblica e mia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Colla legge del Gran Libro si forma una nuova istituzione. Allorquando si tratterà della legge dell'unificazione dei varii debiti italiani, io mi farò un dovere di dure al Senato tutte quelle spiegazioni che desidererà d'avere; ma sembrami che trattandosi oggi di una legge, che non risguarda il modo di includere nel Gran Libro i varii debiti che costituiscono il debito d'Italia, non sia il momento opportuno per tali spiegazioni.

Quindi se non dispiace all'onorevole Senatore De Cardenas io proporrei di disferiro sissatte spiegazioni al giorno, in cui si tratterà dell'accennata legge.

Senatore De Cardenas. Io non insisto ulteriormente, ed aspetterò a tempo debito le opportune spiegazioni.

Presidente. Si passa ora allo squittinio segreto sul complesso del progetto di legge.

(Il Senatore Segretario D'Adda la l'appello nominale). Risultato della volazione:

Votanti 73.

Favorevoli 63 Contrari

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DEI DECRETI DELL'EX DUCATO PARMENSE. (V. atti del Senato N. 17).

Presidente. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'abrogazione dei decreti del cessato Go-

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1861.

verno Parmense del 18 dicembre 1825 e 24 gennaio 1826.

L'ussicio centrale ha proposto qualche modificazione all'art, unico.

Prego l'onorevole signor Ministro di volermi dire se le accetta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto ben volontieri il testo dell'articolo quale fu proposto dall'ufficio centrale, avvegnacchè questa forma risponda pienamente alle intenzioni del Ministero.

Presidente. Dunque leggo l'articolo quale fu proposto dall'ufficio centrale.

Articolo unico.

a Per effetto del decreto dittatoriale del 9 novembre 1859 sull'abolizione dei feudi e fedecommessi, pubblicato in tutte le province dell'Emilia in virtù di altro Decreto del 9 marzo 1860, n. 74, s'intendono abrogati nei cessati Stati di Parma le disposizioni dei decreti ducali del 18 dicembre 1825, n. 57, e del 24 gennaio 1826, num 8. »

La discussione generale è operta.

Senatore Chtesi. Quando il Ministro di grazia e giustizia signor Cassinis, dietro invito dell'onorevole Senatore Gioia, promise di presentare al Parlamento un progetto di legge per tranquillare alcuni possessori delle province Parmensi intorno al dubbio se i decreti pubblicati dal Dittatore nelle province Modenesi per l'abolizione dei feudi, avessero fatto cessare il diritto di riversibilità che si credeva ancora sussistere nelle province Parmensi, io chiesi la parola per dichiarare che mi riservavo di fare le mie osservazioni sopra tale progetto, in quanto che ero convinto che coi decreti del Dittatore Farini fosse cessato ogni diritto di riversibilità, e che quindi quei timori non potessero avere un giusto motivo.

Dopo che ho letto la relazione che precede il presente schema di legge, dopo che ho visto che l'articolo del medesimo non è che una semplice dichiarazione nel senso appunto, che gli anzidetti decreti hanno fatto cessare qualsiasi idea di reminiscenza del diritto di riversibilità, non ho più nessuna ragione da opporre al progetto di legge, e quindi dichiaro di approvarlo pienamente.

Presidente. Rileggo l'articolo unico, e quindi si passerà immediatamente alla votazione per squittinio segreto.

(V. sopra.)

Non domandandosi la parola si procede allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti 71

Favorevoli 69 Contrari 2

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE
SUL BILANCIO 1860 DELLA TOSCANA
PEI LAVORI DEL CANTIERE E DEL FOSSO
DI S. ROCCO IN LIVORNO.
(V. atti del Senato N. 50).

Presidente. Si passa ora alla discussione dell'altro progetto di legge portato all'ordine del giorno per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1860 della Toscana pei lavori del Fosso di S. Rocco e del Cantiere e Canale presso la Darsena in Livorno, presentato dal Ministro dei lavori pubblici.

Leggo il progetto di legge.

(V. infra.)

La discussione generale è sperta.

Nessuno domandando la parola rileggo l'articolo primo per metterlo ai voti.

e Art. 1. È approvato sul bilancio della Toscana per l'anno 1860 la maggiore spesa di L. 288,836 09 pei lavori del Fosso di S. Rocco in Livorno e per la ultimazione del nuovo cantiere e canale presso la darsena e la porta murata di quella città.

(Approvato).

« Art. 2. Questa spesa sarà imputata al titolo VIII del bilancio suddetto per il Ministero delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici. »

(Approvato).

Prima di venire allo squittinio segreto sarà necessario che il Senato stabilisca l'ordine dei lavori per la prossima seduta.

Per domani non ci sarebbe in pronto soggetto per adunanza pubblica, bensi i signori Senatori sono convocati in adunanza privata per affari di servizio interno.

Per dopo domani non ci sarebbe neanco materia.... Senatore Cambray Digny. Domando la parola.

Presidente. Ila la parola.

Senatore Cambray Digny. In mezzo ai molti o gravi lavori che il Senato ha da shrigare in questo scorcio della sessione, è nello interesse di tutti il porvi la meggiore sollecitudine possibile; perciò io mi permetterei domandare al signor Presidente di voler proporre al Senato di mettere all'ordine del giorno per la seduta di venerdi il progetto di legge per la Strada Ferrata Arctina, di cui ho inteso che è in pronto la relazione. Questa probabilmente non potrebbe esser distribuita che domani, per cui non ci sarebbero 48 ore di tempo dalla distribuzione alla discussione: ma anche nei giorni precedenti il Senato ha fatto una eccezione nell'interesse della sollecitudine delle discussioni.

Presidente. lo non posso a meno che secondare tutte le proposte che tendono ad accelerare i lavori del Senato: lo interrogo perciò se approva che si ponga all'ordine del giorno per l'adunanza pubblica di venerdi il progetto di legge per la strada ferreta Aretina.

(Approvato).

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1861.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Preguerei il signor Presidente di voler accennare, se creile, che quando fosse in pronto la relazione sul progetto di legge relativo al prolungamento dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi, raccomandato come di gravissima urgenza anche dal signor Ministro guardasigilli, possa essere del pari posto all'ordine del giorno di venerdi.

Credo che per domani potra esser pronta la relazione, e trattandosi d'urgenza estrema, sarebbe, ripeto, desiderabile che possa essero messo all'ordine del giorno per venerdi.

Presidente. Farò le necessarie sollecitazioni presso l'ufficio centrale incaricato dell'esame di questo pro-

getto, se sarà possibile, sarà portato anch'esso in discussione per venerdi.

Dico se sarà possibile, perchè non avendo ancora avuto l'onore di parlare cul Presidente dell'ufficio centrale, non posso conoscere se la relazione sia in pronto.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Il Senato adotta. La seduta è sciolta (ore 3 3₁4).